

COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

IL COMUNE

01. LA COMUNITA' DI ARZAGO D'ADDA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. CONCORRE IN MODO AUTONOMO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICA ATTUAZIONE.

ART. 03

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 9,260 ED E' DELIMITATO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI AGNADELLO, VAILATE, CALVENZANO, CASIRATE D'ADDA, RIVOLTA D'ADDA.

02. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE CHE STORICAMENTE CONTRADDISTINGUONO LA COMUNITA' ARZAGHESE I RELATIVI BOZZETTI SONO ALLEGATI AL PRESENTE STATUTO.

03. IL PATRONO LOCALE E' SAN LORENZO MARTIRE LA CUI RICORRENZA, IL GIORNO 10 AGOSTO, E' FESTA PATRONALE DEL COMUNE. IN TALE DATA IL COMUNE PROCEDE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA AI RESIDENTI DI UNA RAZIONE DI PANE E CECI PER CONTINUARE LA TRADIZIONE INIZIATASI CON IL LASCITO.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 05

FORME DI COLLABORAZIONE - CONVENZIONI

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

02. LE CONVENZIONI STIPULATE PER LO SVOLGIMENTO IN COMUNE DI FUNZIONI E SERVIZI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 06

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO DA SCEGLIERSI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

ART. 09

FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO I REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

ART. 10

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO. IL SINDACO FISSA IL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASI IN CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ANCHE SU INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 11

PRIMA ADUNANZA

01. NELLA PRIMA ADUNANZA IL CONSIGLIO COMUNALE CONVALIDA GLI ELETTI E PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISO DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E

PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA NON POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 13 E 14 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROVVEDUTO ALL'EVENTUALE SURROGAZIONE DI CONSIGLIERI.

ART. 12

FORME DI NOTIFICA DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE O PER OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL C.P.C. .

03. PER LE NOTIFICHE DELLE ORDINANZE DEL CONSIGLIO, IL CONSIGLIERE ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI E' STATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 13

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO SEI CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUANDO NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGANO ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 14

NUMERO DEI VOTI PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA

UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI CONTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI NON PARTECIPARE AL VOTO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI COMPUTATI SECONDO IL PRECEDENTE COMMA.

ART. 15

COMMISSIONI COMUNALI TEMPORANEE E SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

STATUS DEI CONSIGLIERI - CONSIGLIERE ANZIANO - DIMISSIONI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. IL CONSIGLIERE CHE HA AVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI VALIDI (LISTA PIU' PREFERENZE O VOTI INDIVIDUALI) E' IL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 17

CAUSE DI DECADENZE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COLORO CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DICHIARATI DECADUTI.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI LE NOTIZIE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTO DALL' ARTT. 45 COMMA 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE O AL SINDACO.
02. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' , LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 21

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. UN`ASSESSORE POTRA', INOLTRE, ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. QUESTO ASSESSORE NON DEVE ESSERE STATO CANDIDATO IN ALCUNA LISTA PER L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO PUO' ELEGGERE ALLA CARICA DI ASSESSORE.

ART. 22

DELIBERE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI PREVALE IN CASO DI PARITA' IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L`ADUNANZA. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
04. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO VOTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO ALL` ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 23

FUNZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, PRESIDENZA, SOVRAINTENDENZA E AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L`ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL`UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL`UFFICIO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:
A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL`ENTE;
B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
C) COORDINA L`ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
D) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;

- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) EMETTE ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE;
- T) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO ENTI SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI.

ART. 27

IL VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALLA ETA'.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- 03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE

STATUTO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA QUANDO NON ASSUME LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE DEGLI ATTI INERENTI LA STESSA GARA; NONCHE' LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E RIFERISCE AL SINDACO CHE PRENDE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL CASO.

02. AUTORIZZA, UNITAMENTE AL SINDACO, LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO SE RICHIESTO, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

IL PERSONALE

ART. 33

IL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI.

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

ART. 34

IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

ART. 35

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO ORGANICO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 36

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 37

ASSOCIAZIONI

01. L'AMMINISTRAZIONE PER PROMUOVERE E VALORIZZARE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI TIENE ELENCO AGGIORNATO DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO RICHiesto IL RICONOSCIMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLE QUALI PREFERENZIALMENTE ED IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO VERRANNO ASSEGNATI I CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LE ASSOCIAZIONI DA RICONOSCERE NON DEVONO AVERE FINALITA' DI LUCRO MA, IN LINEA GENERALE, DI SERVIZIO ALLA COMUNITA'.

ART. 38

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, AVENTI DIRITTO AL VOTO, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNITARI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, DEVONO ESSERE PRESENTATE ALLA

SEGRETERIA DEL COMUNE ED INDIRIZZATE AL SINDACO.

03. ESSE DEVONO ESSERE PRESENTATE SU FOGLI DI PROTOCOLLO USO BOLLO E REGOLARMENTE FIRMATE.

04. LE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEVONO CONTENERE IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE L'OGGETTO DELLA RICHIESTA.

05. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO. QUALORA NON SIA POSSIBILE FORNIRE LA

RISPOSTA NEL TERMINE SUDDETTO, E' POSSIBILE CON LETTERA MOTIVATA DIFFERIRE LA RISPOSTA DI ALTRI 15 GIORNI, TERMINE QUEST'ULTIMO PERENTORIO.

06. IL SINDACO SE L'OGGETTO DELLA ISTANZA E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RIFERIRA' ALLO STESSO CHE ADOTTERA' DI NORMA ENTRO 60 GIORNI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.

07. IL TERMINE DI CUI SOPRA POTRA' ESSERE PROROGATO OVE SUSSISTANO SPECIALI RAGIONI CHE NON CONSENTONO LA CONCLUSIONE NEI TEMPI PREVISTI: TALI RAGIONI E IL NUOVO TERMINE DOVRANNO RISULTARE DALLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA. IN OGNI CASO AL RICHIEDENTE VERRA' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI ED A FIRMA DEL SINDACO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DECISIONE.

ART. 39

REFERENDUM CONSULTIVI

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA TRIBUTARIA, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO BIENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEI REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 15% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE CON MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 40

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI O DELLE AZIENDE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE

OVVERO PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI. PRESSO UN UFFICIO COMUNALE SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. TUTTI I CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI HANNO IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 41

IL DIFENSORE CIVICO

01. PUO' ESSERE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA (DUE TERZI) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, UN CITTADINO ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.

02. QUALORA NE FACCIA RICHIESTA, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO, ALMENO IL 15% DEL CORPO ELETTORALE IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI PONENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

03. LO STESSO POTERE DI IMPULSO SPETTA AD UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

04. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE 10 HA ELETTO ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

05. IL DIFENSORE PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 42

REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, I SOGGETTI, CHE ERANO CANDIDATI ALLE ELEZIONI CHE HANNO POI DETERMINATO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROCEDE ALLA NOMINA;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO,

NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI ED AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DAL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

ART. 43

COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TALE FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO

L'INTERVENTO. INTIMA IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI. SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CHE PUO' ALTRESI' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

07. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44

RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA CON SCADENZA ANNUALE LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO I RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.
03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO FARNE SEGNALAZIONE AL CONSIGLIO.
04. IL DIFENSORE CIVICO NON HA RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'AMMINISTRAZIONE E NON PUO' PERCEPIRE DALLA STESSA STIPENDI, COMPENSI, SALVO UNA INDENNITA' CORRISPOSTA NELLA MISURA PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 45

STIPULA DEI CONTRATTI

01. LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.
02. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:
 - A) IL FINE CHE IL CONTRATTO INTENDE PERSEGUIRE;
 - B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE ESSENZIALI;
 - C) LA MODALITA' E LE RAGIONI DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE;
03. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI. NEL CASO DI PARTICOLARI ATTI CHE PRESENTINO COMPLESSITA' GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E' POSSIBILE DEVOLVERE LA STIPULA DELL'ATTO AD UN NOTAIO.

ART. 46

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEL CONTO AVENTE REQUISITI DI LEGGE.
02. IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:
 - A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;
 - B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
 - C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITE RELAZIONI, CHE ACCOMPAGNANO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 47

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA VIENE ESERCITATA DAL REVISORE DEL CONTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 .
02. IL REVISORE DEL CONTO E' REVOCABILE, PER INADEMPIENZA, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
04. IL REVISORE OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 48

IL BILANCIO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELLA INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
03. GLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SONO NULLI DI DIRITTO.

ART. 49

IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA MUNICIPALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 50

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E DI LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 D.L. 10 NOVEMBRE 1978 CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 N. 03 .
02. I RAPPORTI CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE, DALLE CONVENZIONI E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

TITOLO 06

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 51

FUNZIONI NORMATIVE

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL` AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
- D) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- E) SONO ABROGATI DA REGOLAMENTI APPROVATI A POSTERIORI DAL CONSIGLIO COMUNALE PER ESPRESSA VOLONTA' DEL CONSIGLIO STESSO O PERCHE' LE NORME SONO IN CONTRADDIZIONE O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 52

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO

01. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO SPETTA AD OGNI CONSIGLIERE COMUNALE ED ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL` ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO; UNA PRIMA CHE CONSEGUE DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA D`APPROVAZIONE; UNA SECONDA, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

ART. 53

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE REVISIONI DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 PURCHE' SIANO TRASCORSI DUE ANNI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O UN ANNO DALL`ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.